

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa****Programmazione triennio 2021-2022-2023****Scheda n. 1**

Obiettivo: Riduzione della spesa per il personale della Giunta Regionale.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

art. 1, comma 557, legge n. 296/2006: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia...”*.

Art. 1, comma 557-quater, legge n. 296/2006: *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*

Il DPCM 3 settembre 2019, dettante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni”*, in attuazione di quanto disposto dall’art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nel delineare i parametri in base ai quali le Regioni potranno determinare la loro nuova capacità assunzionale (ed, eventualmente, gli incrementi al fondo per il trattamento accessorio del proprio personale) a partire dall’anno 2020, specifica che *“...la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

L.R. n. 54/2012, art. 31, comma 1.

L.R. n. 14/2016, art. 27, comma 4.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore imponeva, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, unicamente la riduzione progressiva della spesa complessiva del personale, senza imporre percentuali o importi di risparmio predefiniti.

Quindi, ai fini del rispetto della norma, teoricamente bastava anche 1€ di riduzione rispetto all’anno precedente.

Tutto quello che eccedeva era (e continuerà ad essere) considerevole risparmio aggiuntivo.

Oggi il legislatore ha fissato un nuovo tetto fisso alla spesa per il personale, rappresentato dalla media del triennio 2011-2013. Tetto peraltro superabile in base alle previsioni del citato DPCM del 3 settembre 2019.

Ai fini del presente piano, a prescindere dal rispetto della nuova disposizione di legge (che consente anche parziali incrementi di spesa in un anno rispetto a quello precedente), potranno essere computate unicamente le effettive riduzioni di spesa che si andranno a registrare da un anno all’altro.

Risparmi aggiuntivi che la Giunta Regionale programma di porre in essere nel triennio. Principali obiettivi e azioni di intervento:

Anno 2021 e biennio 2022-2023:

Ai fini della valutabilità dei risparmi in tema di spesa di personale nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020 (oggetto del prossimo piano triennale 2022-2024) si dovrà verificare la strutturalità dell’impatto in tema di spesa della pandemia da Covid-19, andando a distinguere i risparmi che potranno dirsi strutturali (ad esempio in tema di riduzione del ricorso alle missioni del personale per l’utilizzo a regime di metodi di incontro in videoconferenza), da quelli privi di strutturalità e legati direttamente al periodo emergenziale tutt’ora in essere. In ogni caso l’Amministrazione regionale intende proseguire con le vigenti politiche volte ad una progressiva ed ulteriore (rispetto al dettato normativo) riduzione strutturale della spesa per il personale.

La principale tra le iniziative in questione è quella volta a continuare a far gravare su specifici fondi comunitari gli oneri per l’intero trattamento economico di quel personale adibito alla gestione di progetti comunitari-



anche con contratto di lavoro a tempo indeterminato – nel caso “...tale personale sia interamente impiegato per la gestione del programma operativo...¹”.

Con il processo riorganizzativo che dovrebbe entrare a regime dal 1° luglio 2021 per la prima volta anche due posizioni dirigenziali incardinate presso l’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria troveranno la propria integrale copertura economica a valere su risorse rimborsate dall’Unione Europea.

Più in generale, la fattispecie in questione ha riguardato nel recente passato e riguarderà anche in futuro principalmente soggetti assunti a tempo indeterminato tramite scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali regionali che già prestavano servizio a tempo determinato e per i quali, per il pagamento dei relativi oneri stipendiali, già si utilizzavano interamente fondi comunitari.

Ad essi si aggiungono, comunque, anche soggetti che già risultavano nei ruoli regionali ed i cui oneri erano invece completamente gravanti sul bilancio regionale.

A partire con i conferimenti di incarichi di Posizione organizzativa disposti a decorrere dal 1° febbraio 2018 (in ossequio alla previsione dell’art. 13, comma 3, del nuovo CCNL del 21.05.2018 del Comparto delle Funzioni Locali), anche alcuni degli incarichi in argomento (ma, è bene specificarlo, l’intero trattamento economico dei soggetti incaricati - compresi gli oneri a carico ente - e non solo il valore del trattamento di posizione e di risultato collegato all’incarico) sono stati fatti gravare su fondi comunitari.

Tale politica di gestione della spesa per il personale è proseguita e proseguirà anche negli anni a venire, in presenza delle necessarie condizioni legittimanti.

Sul punto va osservato che in assenza di tale possibilità di rimborso con fondi UE, soprattutto con riferimento al personale neo-assunto, ancorché prima fosse speso con fondi comunitari, al momento dell’assunzione lo stesso sarebbe andato pienamente a gravare sui fondi regionali.

La politica intrapresa dall’Amministrazione regionale si presume determinerà ulteriori e progressivi risparmi di spesa rispetto a quanto altrimenti quantificabile.

Specularmente, però, andrà tenuto conto del fatto che l’anno 2021 (o quelli seguenti) potrebbe caratterizzarsi – come è emerso dalla volontà manifestata al riguardo dall’attuale Ministro della Pubblica Amministrazione - per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto delle Funzioni Locali (il cui precedente CCNL è formalmente scaduto già al 31.12.2018), mentre dall’anno 2021 sono entrati a regime gli aumenti economici legati al rinnovato CCNL del personale con qualifica dirigenziale dell’Area delle Funzioni Locali (sottoscritto in via definitiva in data 17.12.2020).

Ancorché lo stesso sia formalmente scaduto al 31.12.2018, è oggettivamente di difficile realizzabilità un suo rinnovo in corso d’anno, rinviando lo stesso con ogni probabilità al 2022 o al 2023.

Ciò potrebbe comportare, analogamente a quanto accaduto nel biennio 2018 e 2019 (motivo per il quale tali valori non hanno potuto entrare nel resoconto dei risparmi sulla spesa di personale di cui all’Allegato A al presente provvedimento), un incremento della spesa di personale non legato a politiche regionali ma alla doverosa applicazione delle previsioni normative e contrattuali nazionali.

Nell’anno 2020, invece, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche la gestione del personale dipendente ha visto un repentino stravolgimento di pratiche consolidate e la necessità di adozione di iniziative d’urgenza volte, da un lato, a garantire la salute dei dipendenti pubblici e, dall’altro, garantire un quanto più possibile invariato standard di efficienza degli uffici e delle prestazioni da erogarsi ai cittadini.

Tali operazioni hanno determinato anche risparmi di spesa nel breve periodo (si pensi alla forte contrazione delle spese per lavoro straordinario, ad oggi non compatibili con l’istituto dello smart working o per l’erogazione dei ticket restaurant), sulla cui strutturabilità però andranno fatte delle verifiche di anno in anno.

Come accennato, invece, relativamente alle spese di missione, è emerso, da una analisi sull’applicabilità dello strumento della videoconferenza anche a regime, che lo stesso può rivelarsi produttivo di positivi riscontri in termini di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa anche nel medio-lungo termine, e potrà pertanto divenire una modalità effettivamente ordinaria di gestione della prestazione per un contingente di personale sicuramente superiore a quello che beneficiava dell’istituto prima dell’emergenza epidemiologica, con la conseguente strutturabilità di determinati risparmi di spesa legati a voci anche ulteriori rispetto a quelle succitate. Da ultimo va evidenziata l’intenzione della Direzione Organizzazione e Personale di porre in essere, in modo autonomo e con risorse umane già incardinate presso la Struttura, un percorso pluriennale volto alla progressiva

¹ Virgolettato tratto dalla nota a firma del Capo Unità della DG Occupazione, Affari sociali e inclusione della Commissione Europea avente ad oggetto “Possibilità di rimborsare con l’assistenza tecnica il costo del personale”



digitalizzazione dell'archivio cartaceo dei fascicoli del personale regionale (in servizio e cessato: oltre 10.000 fascicoli complessivi).

Tale operazione, che se affidata ad apposita ditta esterna avrebbe un costo stimato di oltre 100.000 euro (stima che dovrà essere quantificata con precisione in sede di piano 2022-2024 - anche per il tramite di apposite indagini di mercato o di vaglio di preventivi - per poter essere conteggiata tra gli effettivi risparmi da certificarsi per il tramite del competente Collegio dei revisori dei conti), determinerà un oggettivo risparmio di spesa computabile quantomeno nel triennio sopra indicato.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: triennio 2021-2023

Indicatori: Capitoli di bilancio relativi alle spese per il personale della Giunta Regionale: 5006 + 102539, 5008, 102306 + 102296 + 102278 + 102279 + 102280, 5012 + 102307 + 102297 + 102298 + 102282 + 102283 + 102284, 102299, 5016, 5018, 5022, 5038, 5040, 5042, 5188, 5194, 5204, 100002 + 102457 + 102458, 100671, 100721 + 102308 + 102285 + 102286 + 102287, 100722, 100723, 100737, 101317 + 100135 + 102489, 100484, 101397, 102521, 102523 + eventualmente altri.

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2022: fino al 50% del valore del risparmio effettivamente conseguito nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, da certificare a consuntivo.

Analogamente per gli anni 2022 e 2023.

Certificazione collegio Revisori dei conti: da ottenere a consuntivo.



2b65c43a



Scheda n. 2

Obiettivo: Riduzione spesa per locazione passive.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale: il DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, all'art. 24 è andato a modificare quanto precedentemente previsto dall'art. 2, commi 222 e 222 bis, della legge n. 191/2009 in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni statali.

L'art. 17, comma 1, lettera c), della LR n. 47/2012, nel recepire quanto previsto all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del DL n. 95/2012, è andato a disporre "...la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015... ...fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15%"

L'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone, nel triennio 2012/2014, il blocco dell'aggiornamento all'indice ISTAT del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese, quindi, anche le Regioni) di utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 12, comma 1-quater, del DL n. 98/2011 dispone che per l'anno 2013 le PP.AA. inserite nel conto economico consolidato ISTAT non possano acquisire immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi contrattuali, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire a condizioni più vantaggiose la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Specifiche economiche imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore a decorrere dal 01/01/2015 impone la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati anche dalle Regioni, nella misura del 15% di quanto attualmente corrisposto.

Risparmi aggiuntivi che la Giunta Regionale programma di porre in essere nel triennio. Principali strumenti e azioni di intervento:

Ai fini del presente piano i risparmi derivanti dall'applicazione della suesposta normativa non saranno computati tra quelli conteggiabili ed utilizzabili ai fini dell'incremento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

Unicamente i risparmi derivanti da rinegoziazioni degli attuali canoni (ulteriori rispetto alla misura prevista dal legislatore) e/o da chiusura di locazioni passive attualmente in essere saranno computati all'interno del presente piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Anno 2021:

Dal prospetto trasmesso dalla competente Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio con nota prot. n. 144383 del 30 marzo 2021, ad oggi non sono previsti risparmi aggiuntivi in tema di riduzione della spesa per locazioni passive.

Le molteplici operazioni di razionalizzazione della spesa poste in essere dall'amministrazione regionale negli ultimi anni (nel primo piano di razionalizzazione dell'anno 2014 si è iniziato con il monitorare i risparmi strutturalmente conseguiti a partire dall'annualità 2013 rispetto all'annualità 2012) sembrano aver conseguito il massimo possibile in tema di chiusure o di rinegoziazione di canoni attivi, con la conseguenza che – ad oggi – la struttura competente non ha programmato ulteriori similari operazioni.

Se nel corso dell'anno 2021 verranno invece poste in essere operazioni ad oggi non programmate che determineranno risparmi di spesa, le stesse saranno puntualmente riassunte nel prossimo piano di razionalizzazione.

Anni 2022/2023:



2b65c43a



Nel corso delle annualità 2022 e 2023, ad oggi, come accennato, non sono programmate ulteriori dismissioni di locazioni passive. Se nel corso delle annualità future verranno disposte nuove dismissioni, queste saranno puntualmente indicate nei futuri piani di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: triennio 2021-2023

Indicatori: Capitolo di bilancio 5100 (con esclusione dei capitoli di competenza dell'Area Sanità)

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2022: fino al 50% del valore del risparmio effettivamente conseguito nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, da certificare a consuntivo.

Analogamente per gli anni 2022 e 2023.

Certificazione collegio Revisori dei conti: da ottenere a consuntivo



2b65c43a



Scheda n. 3

Obiettivo: Riduzione spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione. Riduzione spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione dei settori dell'informatica e della telematica. Riduzione spese legate ad interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n. 244/2007 si prevede testualmente che: "...*Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie alle Regioni in tema di spese relative a reti telefoniche regionali e alla telefonia mobile, bensì l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni informatiche.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: triennio 2021-2023

Indicatori: Capitoli di bilancio:

- 5130 "spese per noleggio, manutenzione di impianti telefonici, nonché per canoni per la trasmissione di dati e per canoni di conversazione;
- 7200 "spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione dei settori dell'informatica e della telematica";
- 7214 "interventi per il potenziamento e la manutenzione delle reti radio e della rete telematica regionale";

Risparmi aggiuntivi che la Giunta Regionale programma di porre in essere nel triennio. Principali strumenti e azioni di intervento:

La competente Direzione ICT e Agenda Digitale con nota prot. n. 181100 del 21.04.2021 ha evidenziato come per i prossimi esercizi finanziari, sebbene l'obiettivo di riduzione dei costi grazie alle nuove tecnologie informatiche sia sempre primario, una oggettiva previsione di risparmi di spesa non sia ad oggi programmabile. Sebbene le nuove tecnologie consentono di far diminuire costantemente i costi a parità di prestazioni, l'effetto di attività di convergenza che si stanno mettendo in atto (DGR n. 532/2018 convergenza degli enti strumentali e DGR n. 1184/2019 Accordo quadro AGID) comporterà presumibilmente un incremento dei costi correnti complessivi ICT e TLC per contratti in capo alla Direzione ICT e Agenda Digitale, anche se, al contempo, il bilancio regionale nel suo insieme potrà beneficiare di un risparmio, per effetto della razionalizzazione, al momento non quantificabile.



2b65c43a



Nei piani di razionalizzazione del prossimo triennio andrà tenuto conto anche della spesa (probabilmente oggetto di rimborso da parte dell'Unione Europea o, per il so tramite, da parte dello Stato e quindi di fatto non gravante sul bilancio regionale) che beneficerà delle risorse del Next generation EU.

Risorse destinate ad innovazioni digitali atte a coprire uno scenario pluriennale e quindi, potenzialmente, generanti risparmi che, in questo caso, potranno essere computati nei futuri piani di razionalizzazione.

Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2022: fino al 50% del valore del risparmio effettivamente conseguito nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, da certificare a consuntivo.

Analogamente per gli anni 2022e 2023.

Certificazione collegio Revisori dei conti: da ottenere a consuntivo



2b65c43a



Scheda n. 4

Obiettivo: Riduzione spese per acquisto beni di consumo, servizi di agenzia e per altre spese assimilabili; riduzione spese per la vigilanza e il portierato; riduzione spese per la gestione dei flussi documentali e altre spese contrattuali a carico della regione.

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale.

Il legislatore ha abrogato o disapplicato le principali previgenti disposizioni che imponevano riduzioni ai capitoli di spesa di cui alla presente scheda. Spese riferibili in particolare modo a:

- Mobili e arredi: Legge n. 228/2012, DL n. 69/2013, Legge n. 147/2013, Legge n. 208/2015.
- Autovetture: Legge n. 228/2012, DL n. 101/2013, Legge n. 95/2012, Legge n. 147/2013, Legge n. 66/2014, Legge n. 208/2015.
- Acquisti di Beni e Servizi: Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 494 a 524.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini fisici e finanziari.

Tempistiche: triennio 2021-2023

Indicatori: Capitoli di bilancio: 2110, 3490, 5030, 5088, 5090, 5110, 5124, 5126, 5128, 5132, 5140, 5160, 5170, 5172, 5174, 5178, 100482, 100483, 100630, 102872, 104109, 104110 e 104111.

Risparmi aggiuntivi che la Giunta Regionale programma di porre in essere nel triennio. Principali strumenti e azioni di intervento:

Come specificato dalla Direzione Acquisti e AAGG nella propria nota prot. n. 165818 del 23 aprile 2020, sul fronte dei futuri risparmi di spesa, la Struttura in argomento ha provveduto alla nuova aggiudicazione dell'appalto relativo alle spese per la pulizia degli uffici centrali per il periodo intercorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2021, a favore della ditta Copernico Soc Consortile per Azioni, che ha determinato, su base pluriennale, un risparmio di spesa per complessivi € 3.570.176,06 (IVA esclusa) sul capitolo 5126, così come di seguito dettagliato:

Nuovo canone mensile: € 189.226,13 (IVA esclusa)
Precedente canone mensile: € 337.983,47 (IVA esclusa)

Risparmio primo anno contrattuale (2020): € 1.785.088,08
Risparmio secondo anno contrattuale (2021): € 1.785.088,08

Nell'anno 2020, con riferimento all'anno 2019, tali risparmi sono stati in gran parte erosi dagli effetti della pandemia da Covid-19 che ha obbligato tutti gli enti pubblici in generale e la Regione del Veneto in particolare a spendere significative risorse economiche per la costante igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei locali aziendali, per l'acquisto di gel igienizzante e per altre spese impreviste direttamente collegate con lo stato emergenziale in essere. La speranza è che già dall'annualità 2021 tali spese possano registrare una contrazione in modo da poter computare almeno parte dei significativi risparmi di spesa che si ipotizzava di poter contabilizzare ai fini del presente e dei futuri piani di razionalizzazione.

Risparmi ulteriori sono ipotizzabili sul capitolo 5174 "spese per assicurazioni diverse" (quest'anno azzerati dall'aumento della richiesta di indennizzi per danni da fauna selvatica che gravano sullo stesso capitolo), pari ad € 429.218,44 annui per le annualità 2020, 2021, 2022 ed in parte 2023, dovuti alla minore spesa annuale per i premi delle polizze stipulate dall'amministrazione regionale a seguito di gara per il quinquennio 31/07/2018 – 31/07/2023, il cui risparmio complessivo, con proiezione quinquennale, risulta pertanto essere stimabile in complessivi € 2.146.092,20.

Dall'anno 2021 cesserà la computazione dei risparmi dell'appalto quinquennale aggiudicato con decreto dirigenziale n. 87 del 22/07/2016 richiamato nella scheda n. 3 dell'allegato A al presente provvedimento.



2b65c43a



Importo destinabile all'incremento del fondo per il trattamento accessorio nell'anno 2022: fino al 50% del valore del risparmio effettivamente conseguito nell'anno 2021 rispetto all'anno 2020, da certificare a consuntivo.

Analogamente per gli anni 2022 e 2023.

Certificazione collegio Revisori dei conti: da ottenere a consuntivo

* * *



2b65c43a

